

Edizione di mercoledì 19 settembre 2018

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti in Italia

di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Magazzini autoportanti: iper e super ammortizzabili solo gli impianti

di Alessandro Bonuzzi

IVA

Operazioni ai dipendenti senza split payment

di Sandro Cerato

CONTROLLO

La stima del corrispettivo dell'incarico di revisore legale - II° parte

di Francesco Rizzi

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Accertamento esecutivo

di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti in Italia

di Marco Bargagli

Nella **prassi commerciale internazionale** molto spesso le **aziende italiane corrispondono compensi** per l'effettuazione di **prestazioni di lavoro autonomo** nei confronti di **soggetti residenti all'estero** che si recano presso il **territorio nazionale**.

Inoltre, possono anche essere **erogati compensi** nei confronti di **non residenti** per l'**uso o la concessione in uso di attrezzature industriali commerciali o scientifiche che si trovano sul territorio dello Stato**.

Ciò posto, occorre esaminare attentamente il correlato trattamento fiscale, con particolare riferimento all'applicazione della ritenuta alla fonte del 30% a titolo d'imposta, ferma restando la possibilità di applicare le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Anzitutto l'[articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), prevede che: "i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 (n.d.r. enti o società soggetti passivi Ires), che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa".

Lo stesso [articolo 25, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) prevede che se i **compensi e le altre somme** di cui al comma precedente sono **corrisposti a soggetti non residenti**, il sostituto d'imposta che eroga gli stessi deve **operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%**, anche per **le prestazioni effettuate nell'esercizio d'impresa**.

In merito, sono esclusi dalla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i **compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero** e quelli **corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**.

Ai sensi dell'[articolo 25, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), è infine prevista l'applicazione della **ritenuta alla fonte del 30% a titolo di imposta**, anche **sulle somme corrisposte a non residenti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato**.

Anche in tale circostanza sono esclusi da tassazione i **compensi corrisposti a stabili**

organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ex [articolo 25, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. 600/1973](#).

In definitiva:

- una **prestazione di lavoro autonomo effettuata in Italia da un soggetto non residente, professionista o impresa, deve essere assoggettata a tassazione sul territorio dello Stato con l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta pari al 30% applicata sulle somme erogate al prestatore del servizio;**
- i **compensi corrisposti nei confronti di un soggetto non residente per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che sono situati nel territorio dello Stato, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30%, con esclusione degli importi erogati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.**

In deroga alle disposizioni domestiche, a livello internazionale è possibile applicare la ritenuta alla fonte prevista dalla convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi che, a determinate condizioni, consente di ridurre o talvolta azzerare il prelievo fiscale.

Si consideri l'esempio di un **artigiano muratore francese**, costituitosi sotto forma di **ditta individuale**, che si reca presso lo stabilimento di un'impresa residente a Milano, ove effettua **"prestazioni di ristrutturazione dei locali aziendali", senza possedere una stabile organizzazione in Italia.**

In linea di principio l'[articolo 25, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) prevede l'applicazione di **una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%**, anche per **le prestazioni effettuate nell'esercizio d'impresa**.

In merito, **l'articolo 14 della convenzione internazionale** contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata tra l'Italia e la Francia, rubricato *"professioni indipendenti"*, prevede che *"i redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa".*

In un'altra circostanza, si assuma che un **prestatore di servizio tedesco** si rechi presso lo stabilimento di un'impresa residente a Torino, ove effettua **"prestazioni di pulizia e vigilanza"**, **senza possedere una stabile organizzazione in Italia.**

Anche in questo caso, l'[articolo 25, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) prevede l'applicazione di **una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%**, anche per **le prestazioni effettuate nell'esercizio d'impresa**.

Tuttavia, l'**articolo 14 della convenzione internazionale** contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata tra l'Italia e la Germania, rubricato "professioni indipendenti", prevede che "*i redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.*"

Sul punto occorre tenere conto che, **per applicare direttamente il trattamento previsto dalla convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, il sostituto d'imposta italiano** che corrisponde i compensi, prima di effettuare il pagamento, deve procurarsi un **preciso set documentale** di seguito analiticamente illustrato:

- dichiarazione rilasciata dal beneficiario **effettivo dei redditi**, dalla quale deve risultare il **luogo di effettuazione della prestazione** (Italia o estero); in caso contrario **scatta la presunzione di territorialità sul territorio italiano**;
- certificazione rilasciata da parte dell'ufficio delle imposte estero ubicato nel **luogo di residenza del prestatore del servizio (società o persona fisica)**, dalla quale risulti che il percettore delle somme è un **soggetto fiscalmente tassato nello Stato estero**, ove presenta le **relative dichiarazioni dei redditi**;
- attestazione relativa all'**inesistenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato italiano**.

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: PROBLEMATICA RICORRENTI, INDICAZIONI NORMATIVE E I PRESUPPOSTI DI STABILE ORGANIZZAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Magazzini autoportanti: iper e super ammortizzabili solo gli impianti

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risoluzione 62/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi dell'**ambito oggettivo** del super e dell'iper ammortamento. In particolare, il documento di prassi analizza l'agevolabilità degli investimenti aventi ad oggetto i cosiddetti **magazzini autoportanti**.

Trattasi di “**strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione**”.

La difficoltà operativa sorge dal fatto che tali beni sono costituiti da una **componente immobiliare**, suscettibile di attribuzione di rendita e censibile in catasto nelle categorie del **Gruppo D**, e una **componente mobiliare**. Come noto, però, **non** rientrano tra gli investimenti agevolabili ai fini del super e iper ammortamento quelli aventi ad oggetto “**fabbricati e costruzioni**”.

Per dirimere la questione la risoluzione si basa sul disposto di cui all'[articolo 1, comma 21, L. 208/2015](#), secondo cui “*A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo*”.

Da ciò deriva che le **componenti** costituenti tali unità immobiliari possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella **stima catastale**, in **due macrocategorie**:

1. il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità;
2. le **componenti impiantistiche**, di varia natura, funzionali ad uno **specifico processo produttivo**.

In pratica, ai fini della determinazione della rendita, va operata una distinzione tra ciò che è “**costruzione**”, e quindi deve essere incluso nella stima della rendita catastale della rendita immobiliare, e ciò che è invece “**impianto**”.

E tale suddivisione torna utile anche per comprendere quali siano gli elementi dell'immobile agevolabili con il super e iper ammortamento. Nello specifico, con riferimento ai **magazzini autoportanti**, la risoluzione in commento chiarisce che la **componente immobiliare** è formata dai seguenti elementi:

- le **scaffalature** – caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti – poiché rappresentano elementi propri del fabbricato;
- le opere di fondazione;
- gli eventuali divisorii verticali e orizzontali;
- le pareti di tamponamento e coperture;
- i sistemi antincendio nonché gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione.

Diversamente, i **sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati** (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, eccetera) costituiscono le componenti annoverabili tra i macchinari e le attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo e come tali **esclusi dalla stima catastale**.

Ciò posto, l'Agenzia ritiene che siano **agevolabili** con il super e iper ammortamento solo tali seconde componenti dei magazzini autoportanti, ossia quelle **impiantistiche**, proprio in quanto escluse dalla determinazione della rendita catastale.

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Operazioni ai dipendenti senza split payment

di Sandro Cerato

Il regime della **scissione dei pagamenti ai fini Iva** (cd. “*split payment*”) di cui all’[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#), pur essendo stato oggetto di numerose modifiche normative (da ultimo con il **D.L. 87/2018** che ha escluso dal regime in questione le prestazioni professionali soggette a ritenuta), resta applicabile in linea generale alle **operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società controllate o quotate** incluse nei relativi elenchi pubblicati sul sito del MEF.

Lo scorso anno, con la [circolare 27/E/2017](#) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in relazione alle numerose novità previste dal **D.L. 50/2017** per le operazioni effettuate a partire dal **1° luglio 2017**.

In primo luogo, è necessario ricordare che **il regime di scissione dei pagamenti richiede necessariamente l’emissione di una fattura**, mentre è in ogni caso escluso laddove l’operazione sia certificata con ricevuta o scontrino fiscale, ovvero con fattura semplificata di cui all’[articolo 21-bis D.P.R. 633/1972](#).

L’Agenzia delle Entrate dedica un paragrafo della [circolare 27/E/2017](#) alle **operazioni effettuate nei confronti dei dipendenti della PA** o di una delle società destinatarie del regime in questione (controllate dalla PA o quotate al FTSE MIB).

In tal caso, l’Agenzia distingue due ipotesi:

- la **fattura è emessa direttamente nei confronti del dipendente**, nel qual caso il regime di scissione dei pagamenti non si applica in quanto il destinatario dell’operazione non rientra tra quelli interessati dal regime;
- la **fattura è emessa direttamente nei confronti del datore di lavoro** (PA, società controllata o società quotata), nel qual caso l’Agenzia precisa che “*non dovrà essere pagata al fornitore l’Iva relativa all’operazione resa in favore del dipendente. La PA e Società, infatti, dovrà versare tale imposta all’Erario in luogo del fornitore secondo le modalità prescritte dalla disciplina della scissione dei pagamenti*”.

La distinzione proposta dall’Amministrazione Finanziaria, pur condivisibile dal punto di vista tecnico, impatta in maniera rilevante nella gestione dei **rimborsi spese ai dipendenti che si recano in trasferta in esecuzione di un incarico attribuito dal datore di lavoro**.

Più in particolare, se tali soggetti anticipano la spesa e richiedono al datore di lavoro il

rimborso a piè di lista, la **scissione dei pagamenti** non impatta in alcun modo, posto che i documenti a supporto della richiesta di rimborso della spesa sono intestati direttamente al dipendente e spesso non sono documentati da fattura, bensì da scontrino o ricevuta fiscale (documenti comunque idonei per la deduzione del rimborso in capo al datore di lavoro).

Tuttavia, spesso accade che il **dipendente sia munito di carta di credito aziendale** (soprattutto coloro che svolgono mansioni commerciali), nel qual caso è corretto che il documento sia **intestato direttamente al datore di lavoro** nel cui interesse il dipendente è in trasferta.

In tale ipotesi, se la spesa sostenuta (tipicamente spese di vitto ed alloggio) è documentato da fattura si rende applicabile il **regime di split payment**, con la conseguenza che il dipendente non dovrà corrispondere al fornitore l'**Iva**.

È del tutto evidente che lo stesso si troverà in difficoltà con la controparte (tipicamente l'esercente del ristorante o dell'albergo) a giustificare il **mancato pagamento dell'imposta**, dovendo comunicare al fornitore che il proprio datore di lavoro rientra nei soggetti destinatari dello **split payment**.

È pur vero che è onere del cedente o prestatore verificare che l'acquirente o committente rientri negli elenchi dei soggetti destinatari, ma è facilmente intuibile la difficoltà operativa di svolgere tale verifica in presenza di operazioni quali le **somministrazioni di alimenti o bevande o le prestazioni alberghiere**.

Al contrario, se l'operazione è certificata da **scontrino, ricevuta o fattura semplificata**, si evita l'applicazione della scissione dei pagamenti anche se l'operazione è **pagata direttamente dalla società** (con carta di credito in possesso del dipendente).

Come già detto, infatti, l'assenza di fattura non impedisce la **deduzione del costo** in capo al datore di lavoro.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

La stima del corrispettivo dell'incarico di revisore legale - II° parte

di Francesco Rizzi

In considerazione di quanto illustrato con il [precedente contributo](#), possono dunque trarsi le seguenti **conclusioni**:

- il revisore (o la società di revisione) dovrà **valutare** bene se possiede o meno le **risorse** necessarie allo **svolgimento** dell'incarico proposto, anche in termini di **competenze** professionali e di **disponibilità di tempo** da dedicare all'esecuzione dell'incarico (il revisore dovrà quindi considerare gli **altri** impegni professionali già **assunti** e quelli ragionevolmente **prevedibili**). L'eventuale **assenza** di uno o più di tali **requisiti** potrà comunque essere **integrata** attraverso l'utilizzo di **dipendenti, collaboratori, ausiliari ed esperti**;
- nel caso in cui la **revisione legale** sia svolta dal **collegio sindacale**, l'autovalutazione del possesso delle **competenze** e delle **risorse** necessarie per lo svolgimento dell'incarico proposto dovrà essere effettuata da **ciascun** membro del collegio (ciò anche in termini di **carte di lavoro** da predisporre), **includendo** eventualmente anche i **dipendenti, collaboratori o ausiliari** di cui il collegio intende avvalersi;
- tenuto conto delle diverse **variabili** che devono essere considerate, **non** è possibile elaborare un **algoritmo unico** per la determinazione del **corrispettivo** e pertanto ogni revisore (o società di revisione) dovrà costituirsi una **propria metodologia di stima**.

In riferimento a quest'ultima considerazione, si segnala che al fine di fornire un utile **supporto operativo**, il **Cndcec** ha proposto un interessante **schema di calcolo** utilizzabile dai **professionisti** che svolgono attività di revisione legale nelle imprese di **minori** dimensioni (cfr. “**Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni**”, capitolo 7, par. 2).

Nello specifico, si tratta di un **metodo di calcolo** che si basa sulle seguenti **valutazioni**:

- **stima delle ore-base** in funzione della **media aritmetica semplice** delle **grandezze** di bilancio ritenute maggiormente **espressive** della dimensione **strutturale e operativa** dell'impresa (**totale attivo** e **ricavi** delle vendite e delle prestazioni). In corrispondenza del **livello** raggiunto da tale **media**, si assocerà un **numero di ore standard**;
- **stima della rischiosità generica del settore**, applicando:
 1. un coefficiente **incrementativo** del **10%** per le imprese che realizzano produzioni **su commessa**,
 2. un coefficiente **decrementativo** del **50%** per le società **immobiliari**,
 3. un coefficiente **decrementativo** del **15%** per le società **commerciali, di servizi e**

simili;

- **stima della rischiosità specifica** dell'azienda, basata sulla valutazione preliminare del **rischio dell'incarico**; in particolare:
 1. se il rischio è valutato “**basso**”, **non** si applicherà nessun coefficiente **correttivo**,
 2. se il rischio è valutato “**moderato**”, si applicherà un coefficiente **incrementativo del 20%**,
 3. se il rischio è valutato “**alto**”, si applicherà un coefficiente **incrementativo del 40%**.

Come specificato dallo stesso **Cndcec**, il **risultato** così ottenuto sarà da ritenersi come un **“punto di riferimento”** che potrà essere ovviamente **personalizzato**.

Infine, per quanto attiene alla **documentazione** di tali attività, come **carte di lavoro** potranno essere utilizzati i seguenti **facsimili** allegati al manuale operativo **“Approccio metodologico alla revisione legale affidata a collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”**, pubblicato dal **Cndcec**:

- **file** (word) collegato al **capitolo n. 5** denominato **“questionario di valutazione dell'adeguatezza organizzativa”** e classificato con il codice **PRE 13.0**, relativo all'**autovalutazione** della propria **capacità** di svolgere l'incarico proposto (**autoanalisi delle competenze e delle risorse necessarie**);
- **file** (excel) collegato al **capitolo n. 7** denominato **“stima ore”**, relativo al **metodo di calcolo** sopra descritto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Accertamento esecutivo

di **EVOLUTION**

L'accertamento esecutivo è stato introdotto nel nostro ordinamento allo scopo di ridurre i tempi di recupero coattivo del credito tributario. In questo modo, gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011 (relativi al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 e successivi) hanno assunto efficacia esecutiva, in quanto decorso il termine utile per la proposizione del ricorso legittimano l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'esecutività forzata degli avvisi di accertamento in mano agli Agenti della riscossione.

L'esecutività di un accertamento risulta essere efficace per gli **avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate** per imposte dirette (Irpef, Ires, Iri – quest'ultima dal 2017), Irap, Iva, ritenute (sia a titolo di acconto che d'imposta), imposte sostitutive, nonché per i relativi **provvedimenti di irrogazione delle sanzioni**.

È necessario precisare che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 98/2011 il procedimento di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'[articolo 17 del D.Lgs. 472/1997](#) non è più alternativo al procedimento di previa contestazione della sanzione, ma diviene obbligatorio quando la sanzione risulti correlata al tributo.

Non trova, invece, applicazione per i **contributi previdenziali** (sebbene gli stessi possano essere comunque inseriti nel medesimo atto di accertamento), né per l'**imposta di registro**, l'**imposta sulle successioni e donazioni**, i **tributi locali** e le **altre entrate non tributarie**, che rimangono soggette alla riscossione in base a **ruolo**. Con particolare riferimento ai contributi previdenziali, sebbene gli stessi siano **determinati** e **liquidati** in connessione con i redditi e siano ammessi alla definizione per acquiescenza e in adesione (di cui all'[articolo 2, comma 3](#)

del D.Lgs. 218/1997), in ambito di riscossione si assiste a una **dicotomia** posto che:

- le imposte sui redditi, Iva e Irap rientrano nell'alveo degli accertamenti esecutivi la cui competenza è attribuita all'Agenzia delle Entrate;
- i **contributi Inps** formano oggetto di un **avviso di addebito** (esecutivo ai sensi dell'[articolo 30 del D.L. 78/2010](#)) e rientrano nella competenza dell'Inps.

In caso di **omissione dei versamenti**, le somme relative ai contributi non devono essere affidate all'Agente per la riscossione, ma sono oggetto di apposito avviso di addebito emesso dall'Inps, che deve contenere **l'intimazione ad adempire entro sessanta giorni**. In costanza di inadempimento del contribuente, l'Inps provvederà all'affidamento del carico all'Agente per la riscossione con modalità proprie e in deroga alla disciplina di cui al D.Lgs. 46/1999.

L'accertamento diventa esecutivo decorso il **termine utile per la proposizione del ricorso**. Tale termine, che nell'originale formulazione dell'[articolo 29 del D.L. 78/2010 era fissato in 60 giorni](#), è stato modificato dall'[articolo 5, comma 1, lettera a\) del D.Lgs. 159/2015](#) per eliminare le criticità derivanti dal disallineamento che in talune situazioni si sarebbe potuto avere, rispetto al termine fissato per il pagamento o per la proposizione del ricorso (come, p.e., l'instaurazione del procedimento di adesione, la sospensione feriale dei termini, ecc...). Per effetto di tale *"disallineamento"* poteva, infatti, accadere che un atto divenisse **esecutivo** nonostante fosse ancora potenzialmente soggetto a impugnazione e quindi **non definitivo**.

Una volta **divenuto esecutivo** l'atto, l'Agenzia delle Entrate, **attesi ulteriori trenta giorni**, provvede all'affidamento della posizione agli Agenti della riscossione per l'esecuzione forzata.

L'[articolo 29 del D.L. 78/2010](#) ha inoltre stabilito che il credito debba essere *"affidato"* all'Agente con le modalità determinate con il Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2011 (trasmissione attraverso flussi telematici con numerazione univoca a livello nazionale) e che all'atto dell'affidamento, in presenza di nuove circostanze, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisca tutti gli elementi utili all'efficacia della riscossione. Indi, sulla base del titolo esecutivo (costituito dall'avviso di accertamento) l'Agente della riscossione provvede all'espropriazione forzata che, decorso un anno dalla notifica dell'atto di accertamento, deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'[articolo 50 del D.P.R. 602/1973](#), contenente l'intimazione ad adempire entro cinque giorni.

L'Agente della riscossione deve dare notizia al contribuente, anche mediante raccomandata semplice o posta elettronica ([articolo 29, comma 1, lettera b\) ultimo periodo del D.L. 78/2010](#)) dell'**affidamento del carico**, in modo che lo stesso sia reso edotto della circostanza che, da tale momento, può richiedere la **dilazione** delle somme o, in assenza, è possibile di **misure cautelari**.

Per quanto concerne le misure cautelari, l'Agente della riscossione (in presenza dei requisiti di legge) potrà provvedere a:

- iscrivere **ipoteca** sugli immobili del **contribuente** e dei **coobbligati** ([articolo 77 del D.P.R. 602/1973](#)), qualora il credito vantato superi complessivamente i 20.000 euro;
- disporre il **fermo** dei beni **mobili registrati** ([articolo 86 del D.P.R. 602/1973](#)) o adottare altre **azioni conservative** del credito.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. The background is white with a network of grey lines and small blue and yellow dots representing a digital or professional environment. On the right side, there's a blurred image of a person working on a laptop. A dark grey horizontal bar at the bottom contains the text "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >".

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Colpo di vento, decisivo / Metropoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

IL DOMINIO DEL TERRORE



Salerno editore

Prezzo – 12,00

Pagine – 168

Nel Novecento alle speranze di una società migliore si sono spesso contrapposte le politiche dell'esclusione, l'annientamento fisico delle minoranze, le violenze di Stato, la condizione marginale dei tanti apolidi in fuga. La storia dei Lager e dei Gulag, la presenza dei luoghi di internamento e la vicenda degli spostamenti forzati di popolazioni, si incrocia con la crisi delle società liberali e con la affermazione dei poteri totalitari. Deportare, concentrare, annientare non sono patologie del passato ma il lato oscuro dei tempi correnti, quelli che si vorrebbero governati dal diritto, e che tuttavia rivelano ancora la tentazione di cancellare quella umanità considerata un'intollerabile "eccedenza" rispetto agli interessi delle maggioranze silenziose e consenzienti.

L'IDIOTA



Elif Batuman


Einaudi

Prezzo – 21,00

Pagine – 432

Nel 1995, mentre il mondo impara a usare le email e a comunicare via internet, Selin è una matricola a Harvard. Per lei comunicare, con o senza internet, è sempre stato un problema. Il suo rapporto con il mondo passa soltanto attraverso i romanzi: e così tutto della vita universitaria le pare assurdo. Il cavo Ethernet della connessione di dipartimento serve per impiccarsi? Se si compra tequila per la festa, come mai anche il sale? E perché nessuno si rende conto di desiderare solo ciò che non può avere? Quando però incontra Ivan tutto cambia. E per la prima volta capisce quanto è bizzarro e doloroso il desiderio e quanto è difficile ottenere ciò che si vuole davvero. Elif Batuman fa, con una grazia e un umorismo davvero unici, qualcosa di straordinario: il racconto della giovinezza. Di quel tempo, cioè, in cui ogni esperienza ci viene incontro come se fosse la prima volta, di quell'epoca della vita (l'unica) in cui impariamo tutto, sempre, in ogni momento. Ma anche di quell'età di cui, come diceva Proust, non ripeteremmo nulla, di quei giorni che rivisti oggi, per quanto offuscati dal filtro della nostalgia, ci appaiono come una lunga e disperante sequela di errori, passi falsi, malintesi. Di idiozie. Un tempo pieno di noia e giri a vuoto, ma che allora ci sembrava pieno di senso, decisivo, eccitante (domanda: quindi cos'è che rende significativi certi fatti della vita e altri meno? Non sarà forse il modo in cui li raccontiamo, dice Batuman, il modo in cui ne facciamo letteratura?) Batuman è una delle scrittrici più intelligenti, taglienti e argute che ci siano in circolazione. L'idiota è il libro più divertente che potrete leggere quest'anno. Riassumendo, in questo libro il lettore appassionato e curioso troverà: i mixtape e le cassette musicali come accettabile forma di comunicazione sentimentale; l'emozione di un nuovo mezzo di comunicazione: l'email; una riflessione su come trasformiamo l'esperienza in romanzo; la semiotica e René Girard; Björk e Flaubert; il racconto di un amore infelice, quello con Ivan, e di un amore felice, quello con la letteratura; un'elegia per gli anni Novanta; la struggente, dolcissima nostalgia per la giovinezza e la gioiosa incredula constatazione che, grazie a Dio, alla giovinezza siamo sopravvissuti.

ASIMMETRIA



Feltrinelli

Prezzo – 17,00

Pagine – 288

Alice ha venticinque anni, vive a New York e lavora per una casa editrice. Una domenica, mentre legge seduta su una panchina di Central Park, incontra un signore divertente e affascinante, quarant'anni più vecchio, che Alice riconosce subito come Ezra Blazer, il leggendario Premio Pulitzer per la letteratura universalmente ammirato. Fra i due nasce una tenera storia d'amore. Amar è un economista iracheno-americano che fa scalo a Heathrow sulla via per l'Iraq, dove è diretto per andare a trovare il fratello. Trattenuto per motivi contorti dalla polizia, passa il weekend in custodia all'aeroporto e ripensa a tutta la sua vita. Gioventù e vecchiaia, Occidente e Medio Oriente, equità e ingiustizia, fortuna e talento, personale e politico: Lisa Halliday riesce a tenere insieme tutto questo e a dirci in maniera meravigliosa qualcosa di importante sugli strani tempi che stiamo vivendo.

ROMANZO CON ANGOLO COTTURA



Marco Giarratana

Longanesi

Prezzo – 16,00

Pagine – 320

Non è così che Marco immaginava il futuro, quando ha lasciato la Sicilia per Milano. Si aspettava la gavetta, questo sì. Ma pensava che avrebbe presto combinato Qualcosa di Serio, magari con la musica. Poi invece... la crisi, l'affitto, il lavoro che non c'è e se lo trovi è bene tenertelo anche se non ti piace. Gli anni volano via mentre lui fotocopia le sue giornate nell'open space dove scrive annunci pubblicitari per otto euro l'ora. Fino alla Settimana che Cambia Tutto, quella in cui prima viene sfrattato e poi, con tre quarti dell'open space, licenziato. Catastrofe. Ma lo è davvero? Perché non approfittarne per provare a fare qualcosa che gli piaccia davvero? E a Marco piacciono moltissimo diverse cose: la musica, il sesso, il cibo. Non per forza in quest'ordine. Nasce così il foodblog dell'Uomo Senza Tonno, il barbuto «scieff» a domicilio che prima conquista il web e poi, una cena per volta, seduce Milano e dintorni con i suoi piatti stravaganti, spesso arditi, capaci di far sorridere anche i palati più severi. Mentre fioccano i clienti e con loro incontri e situazioni impreviste, in una sarabanda di cucine, città e menu, Marco parte per un viaggio che lo porterà parecchio fuori dalle rotte già tracciate. Ma al centro esatto di questa cosa imprevedibile chiamata vita.

ANDAR PER REGGE E RESIDENZE



Andrea Merlotti

Il mulino

Prezzo – 12,00

Pagine – 160

Incontriamo, nella storia d'Italia, una lunga serie di sovrani di ogni genere – papi, re, duchi – grazie ai quali la penisola è stata costellata di regge e residenze prestigiose. Grandi architetti come Juvarra, Vanvitelli e Piermarini, affiancati da letterati e da artisti, hanno contribuito a trasporre sul piano della progettazione, dell'estetica, della decorazione le esigenze politiche e di autocelebrazione dei loro committenti. Sfilano così i Palazzi Vaticani e il Quirinale, i Palazzi Reali di Torino, Genova, Milano, Firenze, Napoli e Venezia, le regge di Caserta, Colorno e Venaria, la villa reale di Monza. E insieme a questi sontuosi edifici incontriamo anche gli uomini che li vollero e che li fecero realizzare come teatro del proprio potere. Il viaggio non s'arresta con la caduta della monarchia, ma giunge al nostro presente: molte di tali regge e residenze, infatti, continuano a parlarci delle nostre identità.



The image features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'EC' monogram and the word 'EVOLUTION' above 'Euroconference'. The background is a light gray with a subtle network or grid pattern. On the right side, there is a dark gray horizontal bar containing the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Colloquio con Valter Sestini / Head of